

AII.1

CONVENZIONE
TRA
AGENZIA NAZIONALE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(di seguito denominata ANPAL)

E REGIONE CAMPANIA
(di seguito denominata Regione)

PREMESSO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.(aggiornata, da ultimo, dal D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 104), e in particolare l'articolo 15 a norma del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”;
- il Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e ss.mm.ii. “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive*”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183; gli art. 4-9 del D. Lgs. n. 150/2015, relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
- l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'articolo 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016 che stabiliscono che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, alla Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il D.P.R. 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

- il Decreto Legge del 19 giugno 2015 n.78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n.125, nel quale all'art.15, comma 1, si prevede che *“allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome, definiscono con accordo in Conferenza unificata, un Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato dei fondi nazionali e regionali nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con Fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali”*;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- l'accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 22 dicembre 2016;
- l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017, che in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), adotta il Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”;
- il “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro”, rep. Atti n.185 del 21 dicembre 2017, nell'ambito della strategia di rafforzamento dei centri per l'impiego finalizzata a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni; prevede l'immissione di 1.000 unità aggiuntive, dotate di specifiche competenze opportunamente formate, reclutate dalle Regioni anche in considerazione della pregressa esperienza;
- a tale scopo il Piano sopra citato prevede una dotazione finanziaria complessiva pari a 105 milioni di euro, ripartiti a livello territoriale in proporzione al numero di operatori assegnati a ciascuna regione (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

TENUTO CONTO CHE

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale con la decisione CCI 2014IT16M8PA001, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";
- l'aggiornamento dell'Accordo di partenariato con Decisione di esecuzione della Commissione dell'8.02.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia (CCI 2014IT16M8PA001 del 29.10.2014);
- la Decisione C (2014) 10100 del 17 dicembre 2014 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la Decisione C (2017) 8928 del 18 dicembre 2017 con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione 2014-2020";
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di *"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari"* che, agli articoli 2 e 3, specifica le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni a essa interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
- l'art. 5 della Legge 16 aprile 1987 n. 183 che istituisce il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
-
- la nota prot.n.68 del 12 febbraio 2018 con il quale il Ministero per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno ha trasmesso il Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni ai sensi del citato punto 2 della Delibera CIPE;
- il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni reso nella seduta del 22 febbraio 2018, rep. Atti n.38/CSR del 22 febbraio 2018;
- l'approvazione del CIPE, seduta del 28 febbraio 2018, del rifinanziamento, pari a 602 milioni di euro, del Programma Operativo Complementare al PON "Sistemi per le politiche attive per l'occupazione";
- l'Autorità di Gestione, per la gestione ed attuazione del POC, è individuata nella Divisione 3 di ANPAL;

- il POC mutua il funzionamento del PON SPAO e pertanto le procedure di attuazione sono coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni di attuazione contenute nei Regolamenti CE n. 1303/2013 e 1011/2014, nonché con le procedure attuative descritte nell'Accordo di partenariato Italia-UE adottato con decisione della Commissione europea del 29 ottobre 2014 ed in particolare con l'Allegato II "Elementi salienti della proposta di SI.GE.CO 2014-2020".

CONSIDERATO CHE

- il POC colloca nell'ambito dell'Asse Occupazione, Obiettivo Tematico 8 *"Promuovere un'occupazione sostenibile di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori"*, la priorità di investimento 8vii *"la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione, migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro (...) "* per migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi per il lavoro;
- ANPAL, mediante il finanziamento di tale Asse, intende realizzare interventi di rafforzamento dei CPI attraverso l'attribuzione di personale aggiuntivo nell'ambito del "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" (cfr. par. 5.2.3.1) e che tali interventi sono necessari alla piena attuazione dei processi di riforma avviati con il D.Lgs. del 14 settembre 2015 n.150;
- Il piano finanziario del POC, nell'ambito della dotazione dell'Asse Occupazione – OT 8, come stabilito dal "Piano di Rafforzamento dei Servizi e delle Misure di Politica Attiva del Lavoro" prevede una quota di risorse destinata al rafforzamento dei servizi per l'impiego per un importo complessivo di Euro € 105.000.000,00;
- le spese finanziabili nell'ambito del POC sono conformi alla normativa nazionale applicabile in materia di ammissibilità, coerentemente con la normativa comunitaria adottata per i Fondi SIE 2014-2020;
- la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2009, è relativa a *"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";*
- il D.P.R. del 5 febbraio 2018 n. 22 definisce, ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1303/2013, le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di Programmazione 2014-2020.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Delega all'Organismo Intermedio

1. La Regione viene individuata con il ruolo di Organismo Intermedio del POC ai sensi del comma 7 dell'art. 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e, pertanto, le sono delegate tutte le funzioni previste dell'art. 125 del summenzionato regolamento.
2. A tale scopo sono attribuite alla Regione risorse complessive pari ad Euro , in attuazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva” (cfr. All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017.

Articolo 2

Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione dell'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego a valere sul POC, secondo le modalità previste all'art.9 “Modalità di attuazione”.

Articolo 3

Obiettivo

1. L'intervento di rafforzamento dei servizi per l'impiego nella Regione prevede l'immissione di XXX risorse dotate di specifiche competenze e individuate direttamente dalla Regione.
2. Il potenziamento degli organici regionali/provinciali sarà realizzato sulla base delle specifiche necessità di rafforzamento amministrativo delle misure di politica attiva del lavoro.

Articolo 4

Risorse Finanziarie

1. Il rafforzamento dei servizi per l'impiego è finanziato a livello di Regione per un importo complessivo di Euro..... a valere sul POC Asse Occupazione – OT 8 (cfr. Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro, All. 1 - Ripartizione del personale aggiuntivo nell'ambito del Piano di rafforzamento delle misure di politica attiva del lavoro).

Articolo 5

Servizi e misure di politica attiva

1. Gli operatori aggiuntivi svolgeranno, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 150/2015, di seguito elencate:
 - a) orientamento di base, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche mediante sessioni di gruppo, entro tre mesi dalla registrazione;
 - c) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze ed analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, esperienze di lavoro o altre misure di politica attiva del lavoro, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale, nazionale ed europea;
 - d) orientamento individualizzato all'autoimpiego e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa;
 - e) avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo;
 - f) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo dell'assegno individuale di ricollocazione;
 - g) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, anche mediante lo strumento del tirocinio;
 - h) gestione, anche in forma indiretta, di incentivi all'attività di lavoro autonomo;
 - i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
 - j) gestione di strumenti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti;
 - k) promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile.

Articolo 6

Competenze degli operatori

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art.5, gli operatori aggiuntivi devono essere in possesso di adeguate competenze in materia di:
 - a) rilevazione delle caratteristiche dell'utente (bisogni e risorse) e valutazione delle diverse dimensioni di criticità, attraverso l'utilizzo degli strumenti appositamente predisposti in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e profilazione;
 - b) individuazione degli interventi da realizzare in funzione delle caratteristiche delle persone e delle risorse disponibili;

- c) definizione del patto di servizio personalizzato e delle modalità di monitoraggio degli interventi.
- 2. Gli operatori devono, altresì, possedere conoscenze relative a:
 - a) le principali norme nazionali e regionali nel settore delle politiche attive – ivi inclusi gli incentivi al lavoro autonomo – della formazione professionale e della normativa sui contratti di lavoro;
 - b) gli strumenti informativi per la registrazione e trasmissione dei dati.

Articolo 7

Durata

- 1. La presente Convenzione ha validità fino al termine del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020.
- 2. La presente Convenzione potrà essere oggetto di concordate modifiche o integrazioni, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica del presente Accordo.

Art. 8

Principi per il rafforzamento dei servizi per l'impiego

- 1. Le procedure adottate dagli Organismi Intermedi e finalizzate al potenziamento degli organici dei servizi per l'impiego, a valere sul POC devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto del principio di contenimento della spesa pubblica.
- 2. Le procedure di reclutamento degli operatori per i Centri per l'impiego devono conformarsi ai principi di adeguata pubblicità ed imparzialità della selezione, adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, rispetto delle pari opportunità.
- 3. Prima di procedere ad avviare le procedure di reclutamento di personale per il potenziamento dei Centri per l'impiego, l'OI deve esperire preliminarmente la procedura di mobilità obbligatoria o volontaria per coprire il fabbisogno e/o verificare la disponibilità di dipendenti, provenienti da altre amministrazioni.

Art. 9

Piano di attuazione

- 1. L'OI, nel periodo di riferimento di validità della presente Convenzione, tenuto conto delle specifiche necessità del territorio regionale/provincia autonoma che evidenziano un gap di personale per i centri per l'impiego dimensionato in n. XXX, procederà al rafforzamento dell'organico dei CPI.

- 2 Le modalità di attuazione dell'intervento di rafforzamento dovranno essere formalizzate all'interno di un Piano di Attuazione che la Regione/Provincia dovrà sottoporre alla valutazione e alla approvazione di ANPAL.

Art. 10

Gestione e controllo

- 3 La Regione si impegna a tenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata nell'attuazione degli interventi.
- 4 La Regione si impegna a predisporre il rendiconto e la dichiarazione delle spese sostenute da caricare sul Sistema Informativo SIGMA_{POC}.
- 5 La Regione si impegna ad eseguire i controlli di primo livello *ex art.* 125, Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, anche *in loco* (ove previsti) presso i beneficiari e/o soggetti attuatori delle operazioni, al fine di verificare la corretta esecuzione delle attività; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dai soggetti attuatori ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute.
- 6 La Regione si impegna ad informare l'Autorità di Gestione in merito alle attività e agli esiti dei controlli effettuati, di cui al punto precedente, assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informativo SIGMA_{POC}, anche per tramite dei propri sistemi informativi.
- 7 La Regione renderà i costi sostenuti per il rafforzamento dei CPI in base alle modalità di attuazione delineate all'interno del Piano di Attuazione presentato e approvato. (rif. Art. 9 "Piano di attuazione")
- 8 La Regione assicura la coerenza del proprio sistema informativo con il sistema informativo SIGMA_{POC} di ANPAL, procedendo al caricamento diretto dei dati e dei documenti sul sistema SIGMA_{POC}.
- 9 La Regione si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Gestione e a tutti gli Organismi coinvolti nelle attività di controllo.

Art. 11

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione si impegna a trasmettere la comunicazione di avvio attività, dopo l'approvazione del Piano di Attuazione (rif. Art. 9 "Modalità di attuazione").
2. La Regione si impegna a predisporre un monitoraggio trimestrale sullo stato di avanzamento del "Piano di attuazione" presentato (rif art. 9 della Convenzione).
3. Ai fini del monitoraggio e della valutazione degli interventi di rafforzamento, la Regione si impegna a fornire ad ANPAL e/o ai soggetti da esso incaricati, i dati relativi agli interventi di rafforzamento in corso di realizzazione.

4. ANPAL, quale soggetto di coordinamento, è titolare del monitoraggio e della valutazione del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego.
5. ANPAL assicurerà almeno un rapporto l'anno sullo stato di attuazione dei singoli interventi del Piano. Ciò consentirà di misurare il raggiungimento degli obiettivi, sia generali, in termini di occupabilità che specifici e di valutare gli esiti di particolari misure sui beneficiari, fornendo uno strumento conoscitivo a sostegno dell'attività di policy.

Articolo 12

Adempimenti Regione

1. La Regione si impegna inoltre:
 - a) a osservare nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere i dispositivi in materia d'informazione e pubblicità previsti dall'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) stabilire procedure idonee ad assicurare che tutti i documenti relativi alle spese e agli *audit* necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati anche dai beneficiari e/o dai soggetti attuatori, sotto forma di originali o di copie autenticate, secondo quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per tre anni successivi alla chiusura del programma operativo o qualora, si tratti di operazioni soggette a chiusura parziale, per i tre anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale.
 - c) inoltrare le richieste di erogazione a favore dei beneficiari attraverso l'apposito applicativo web predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – **OPZIONE 1 Circuito finanziario**
 - d) effettuare i pagamenti direttamente ai beneficiari, per il tramite delle proprie procedure di bilancio, ricevendo la dotazione sui conti di tesoreria regionali. **OPZIONE 2 Circuito finanziario**

Articolo 13

Adempimenti ANPAL

1. ANPAL rende disponibili le risorse nel circuito finanziario IGRUE al fine di consentire i pagamenti ai Soggetti attuatori entro i tempi stabiliti dalla normativa vigente. **(IN CASO DI OPZIONE 1)**
2. ANPAL trasferisce, anche in più tranches, sui conti di tesoreria regionali le risorse necessarie allo svolgimento della attività a fronte di una richiesta scritta della Regione/provincia. **(IN CASO DI OPZIONE 2)**
3. ANPAL, ai fini di assicurare l'obbligo di impegnare le risorse e evitare il relativo disimpegno, richiede le previsioni di impegno e le previsioni di spesa alla Regione con cadenza semestrale, al

fine di contribuire al perseguimento di ottimali livelli di spesa, fatte salve eventuali richieste con periodicità diverse.

4. ANPAL procede a disimpegnare le risorse non impegnate contabilmente dalla Regione, nonché gli importi impegnati contabilmente e non spesi dalla medesima Regione.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
2. La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti attraverso l'apposizione della rispettiva firma digitale.

Data _____

Regione

Il Dirigente

Dr. _____

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ANPAL

Il Direttore Generale

Dr. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)